

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ulteriore nuovo testo C. 2364 e abb., approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 66

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 (*Esame e rinvio*) ..... 67

Sui lavori della Commissione ..... 71

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ». Atto n. 220 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 71

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) ..... 74

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 72/2010 recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>. C. 3496-A Governo ..... 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 73

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della SAIPEM, società del gruppo ENI, per acquisire elementi di informazione su quanto avvenuto negli Stati Uniti e, quindi, sull'esistenza del rischio che un incidente analogo possa ripetersi anche in Italia ..... 73

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

**Ulteriore nuovo testo C. 2364 e abb., approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, riferisce che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sull'ulteriore nuovo testo, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, come risultante dalle ulteriori modifiche apportate dalla Commissione di merito nella seduta del 27 maggio scorso.

Ricorda come in occasione dell'esame del precedente nuovo testo, aveva evidenziato quanto contenuto nell'articolo 12, di particolare interesse per le competenze della Commissione Ambiente. Tale articolo, novellando l'articolo 135 del cd. Codice dei contratti pubblici, stabilisce che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Nel segnalare che tale disposizione non ha subito modifica alcuna nell'ulteriore nuovo testo in esame, fa notare che le ulteriori modifiche introdotte in tale testo non sembrano in alcun modo interessare gli ambiti di competenza della VIII Commissione, incidendo o su aspetti di carattere meramente formale o su questioni, quali i presupposti di ammissibilità per la definizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e la possibilità per i creditori di dedurre le perdite sui crediti e l'esenzione dalle imposte e dalle tasse delle operazioni connesse alla procedura concordataria.

Per le ragioni sopraesposte, propone che la Commissione esprima il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.**

**Atto n. 224.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, preliminarmente, osserva che lo schema di decreto in esame – in accordo con la norma di delega – non si limita a recepire la direttiva 2008/50/CE, ma provvede anche a sostituire le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, recate dal decreto legislativo n. 152 del 2007, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è l'11 giugno 2010. L'articolo 1 della legge n. 88 del 2009 stabilisce, peraltro, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 90 giorni.

Riferisce, quindi, che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 22 articoli, XVI allegati e XI appendici.

L'articolo 1 reca i principi e le finalità del decreto: essi consistono nell'individuare obiettivi di qualità dell'aria volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; valutare la qualità dell'aria sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale; ottenere informazioni sulla qualità dell'aria come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente

e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; mantenere la qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria; migliorare la cooperazione con gli altri Stati dell'UE in materia di inquinamento atmosferico.

L'articolo 2 elenca le definizioni rilevanti per l'applicazione del decreto: zona, agglomerato, area di superamento, rete di misura, programma di valutazione, misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative.

L'articolo 3 disciplina la zonizzazione dell'intero territorio nazionale da parte delle regioni e delle province autonome. Si prevede un rinvio ai criteri di zonizzazione introdotti mediante l'appendice I ed una procedura di controllo preventivo da parte del Ministero dell'ambiente sui progetti delle zonizzazioni regionali. I criteri dell'appendice I prevedono, in particolare, che la zonizzazione sia fondata, in via principale, su elementi come la densità emissiva, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche o il grado di urbanizzazione del territorio.

L'articolo 4 prevede che la classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria, sia effettuata dalle regioni e dalle province autonome; svolta per ciascun inquinante, sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II, sezione I, e secondo la procedura prevista dall'allegato II, sezione II; riesaminata almeno ogni 5 anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti.

L'articolo 5 disciplina l'attività di valutazione della qualità dell'aria da parte delle regioni, prevedendo, anche con rinvio alle appendici II e III, le modalità di utilizzo di misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva presso ciascuna zona o agglomerato. Viene sta-

bilato che ciascuna regione o provincia autonoma debba disporre un programma di valutazione conforme alle nuove disposizioni e debba, a tal fine, presentare un progetto di adeguamento della rete di misurazione al Ministero dell'ambiente. Viene introdotto, poi, il principio secondo cui le stazioni della rete devono essere gestite o controllate da idonei soggetti pubblici e devono essere mantenute in condizioni atte a rispettare tutti i requisiti del decreto.

Gli articoli 6 e 7 hanno ad oggetto le stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento, individuandone anche il numero minimo in relazione alle diverse zone ed agglomerati e nei casi in cui le direttive comunitarie prevedono obblighi speciali di misurazione.

L'articolo 9 disciplina le attività di pianificazione necessarie a permettere il raggiungimento dei valori limite e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell'aria. Viene previsto, in via innovativa, che tali piani debbano agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque ubicate, aventi influenza sulle aree di superamento, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o agglomerato, né di limitarsi a tale territorio. Si prevede la possibilità di adottare misure di risanamento nazionali, attraverso la convocazione di un comitato tecnico presso la presidenza del Consiglio dei ministri e l'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora tutte le possibili misure individuabili nei piani regionali non possano assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa.

Il ricorso alle misure nazionali è poi specificamente previsto in relazione alla procedura di richiesta delle deroghe che la Commissione europea può concedere ai sensi dell'articolo 22 della direttiva circa la data di applicazione dei valori limite relativi a benzene, biossido di azoto e materiale particolato PM10. Per

tale ultimo inquinante, peraltro, la concessione della deroga determinerebbe il venir meno della procedura di infrazione n. 2008/2194, in base alla quale la Commissione ha contestato all'Italia il superamento dei valori limite giornalieri ed annuali consentiti per le particelle PM10 in numerose zone nel 2006 e nel 2007.

I valori sono previsti negli allegati XI e XIII. Per il benzo(a)pirene si prevede che, in aderenza alla direttiva 2004/107/CE, trovi applicazione, su tutto il territorio nazionale, un « valore obiettivo » (da perseguire con misure proporzionate) in luogo del limite oggi previsto dalla vigente normativa nazionale presso una serie limitata di aree urbane.

Le attività di valutazione e modalità di gestione della qualità dell'aria con riferimento ai livelli di ozono sono disciplinate rispettivamente negli articoli 8 e 13.

L'articolo 10 disciplina i piani d'azione, finalizzati principalmente ad intervenire nel caso di rischio di superamento dei valori limite ed obiettivo causato da situazioni contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente mentre l'articolo 11 reca le modalità per l'attuazione dei piani di qualità dell'aria, indicando i soggetti competenti ed il tipo di provvedimenti da adottare.

L'articolo 14 prevede l'obbligo per le regioni di adottare tutti i provvedimenti necessari per informare tempestivamente ed adeguatamente il pubblico qualora, in una zona od agglomerato i livelli degli inquinanti dovessero superare le soglie di informazione e di allarme.

L'articolo 15, prevede che le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti superano i valori limite o i livelli critici a causa di fonti naturali.

L'articolo 16 reca le modalità di consultazione con altri Stati qualora venga superato un valore limite aumentato del margine di tolleranza, un valore obiettivo, una soglia di allarme o un obiettivo a lungo termine a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti.

L'articolo 17 disciplina il riparto delle competenze relative alle funzioni tecniche necessarie per assicurare la valutazione della qualità dell'aria.

Gli articoli 18 e 19 disciplinano, rispettivamente l'informazione al pubblico in materia di qualità dell'aria ed il passaggio di dati e di informazioni tra le regioni, l'Ispra ed il Ministero dell'ambiente al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti della Commissione europea.

L'articolo 20 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, un coordinamento tra i rappresentanti dei Ministero dell'ambiente e della salute, delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI, dell'ISPRA, dell'ENEA, del CNR e di altre autorità competenti all'applicazione del decreto in esame, attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

L'articolo 21 reca, infine, le abrogazioni, mentre l'articolo 22 stabilisce le norme transitorie e finali, apportando le integrazioni finalizzate ad armonizzare il decreto legislativo n. 152 del 2006 con il presente decreto legislativo.

Il provvedimento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa, e dall'analisi di impatto della regolamentazione mentre manca il prescritto parere della Conferenza unificata.

In merito alla formulazione delle norme, sottolinea che gli articoli 6 ed 8 demandano ad appositi decreti interministeriali la scelta di alcune stazioni di misurazione, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni di alcuni inquinanti, senza che venga indicato alcun termine per l'emanazione dei citati decreti.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 richiama il decreto legislativo n. 59 del 2005, mentre lo schema di decreto n. 220, correttivo del *Codice ambientale* (decreto legislativo n.152 del 2006), attualmente all'esame delle Camere per il

prescritto parere, prevede l'abrogazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005 e la trasposizione delle relative disposizioni nel nuovo Titolo III-*bis* della parte II del citato Codice.

Ricorda, infine, che le Commissioni VIII e IX della Camera hanno approvato, nella seduta del 15 giugno 2010, la risoluzione 8-00074 su alcune misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico anche per superare i rilievi comunitari in merito ai superamenti delle concentrazioni in atmosfera di PM10 registrati in 55 zone ricadenti sul territorio nazionale. La risoluzione ha impegnato il Governo ad adottare, da un lato, un piano straordinario per favorire il trasporto pubblico favorendo l'utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale (a gas metano, a GPL, elettrici e ibridi), individuare forme di razionalizzazione dell'uso dell'auto privata, anche attraverso l'utilizzo condiviso dei veicoli (*car sharing*) e promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica. L'altro versante di impegno è quello di avviare un programma di interventi volti a incentivare l'efficientamento energetico e ottimizzare i consumi energetici per il riscaldamento privato nonché avviare iniziative legislative volte a dare continuità alla detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Alessandro BRATTI (PD) esprime anzitutto un giudizio favorevole circa l'emanazione del provvedimento in esame che consente di recepire in ambito nazionale l'importante direttiva europea sulla qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico. Riservandosi di approfondire i contenuti della relazione illustrativa appena svolta dal relatore, richiama l'attenzione della Commissione e dello stesso relatore almeno su due questioni che, a suo avviso, meritano di essere approfondite e poi evidenziate nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

La prima questione riguarda l'individuazione del complesso dei soggetti chiamati ad adottare le misure di contrasto dei fenomeni di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alla ne-

cessità, non ben chiarita nello schema di decreto in esame, di un soggetto al quale demandare la competenza ad adottare sul piano nazionale un organico strumento di coordinamento delle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria. La seconda questione riguarda, invece, la dimensione territoriale e istituzionale di definizione e attuazione delle misure di lotta all'inquinamento atmosferico nella pianura padana. A suo avviso, infatti, data la scala sovregionale delle problematiche, se davvero si vuole affrontare efficacemente il problema della qualità dell'aria nella pianura padana, è indispensabile che anche nel testo definitivo del decreto legislativo in esame sia detto con chiarezza che i previsti piani regionali siano adottati insieme da tutte le regioni interessate, eventualmente sotto il coordinamento del Ministero dell'ambiente, prevedendo anche specifici strumenti che incentivino dette regioni a definire e attuare secondo un metodo di lavoro comune le politiche di lotta all'inquinamento dell'aria.

Nell'esprimere, infine, un giudizio positivo sul punto evidenziato dal relatore in ordine allo sforzo compiuto in sede di stesura dello schema di decreto legislativo per il coordinamento delle nuove disposizioni con quelle contenute nel Codice ambientale, si sofferma sulla risoluzione — anch'essa richiamata dal relatore — recentemente approvata dalle Commissioni VIII e IX della Camera, denunciando il fatto che il Governo abbia clamorosamente disatteso gli impegni assunti in Parlamento con il varo di una manovra finanziaria che penalizza drammaticamente il settore del trasporto pubblico locale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nell'associarsi alle osservazioni svolte dal deputato Bratti, sottolinea l'importanza che sia garantito su tutto il territorio nazionale un'azione efficace e completa di monitoraggio e di controllo dei fenomeni di inquinamento atmosferico. Sottolinea, inoltre, che di fronte a fenomeni sicuramente di dimensione sovregionale e,

in alcuni casi, addirittura, sovranazionale, è indispensabile che l'Italia recepisca al più presto la direttiva europea in questione dotandosi in questo modo di un quadro normativo moderno e adeguato.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) segnala che la Giunta della regione Veneto ha autorizzato la presentazione del ricorso davanti alla Corte Costituzionale contro la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 2 del 2010 (cosiddetto «*decreto enti locali*») che sopprime gli ATO. Al riguardo, nel richiamare criticamente la volontà con cui la maggioranza, e in particolare il gruppo della Lega Nord, ha a suo tempo «imposto» tale misura repressiva, sottolinea il paradosso politico di una decisione come quella adottata dalla regione Veneto, guidata dalla Lega Nord, che apre una fase di incertezza sul piano giuridico e normativo, che, sommandosi alla sostanziale delegittimazione in cui sono venute a trovarsi le Autorità d'ambito (ATO), rischia di tradursi nella paralisi degli investimenti e dei servizi nei settori cruciali della gestione dei servizi idrici e dei rifiuti. Sottolinea, inoltre, la gravità del mancato esercizio da parte del Governo della delega per quel che concerne la revisione della parte del Codice ambientale relativa alle risorse idriche; a tal proposito si augura che nella maggioranza parlamentare né il Governo abbiano in animo di adottare all'ultimo momento, magari nell'ambito dello schema di decreto legislativo attualmente all'attenzione della Commissione, misure non oggetto di alcun confronto né in sede parlamentare né in altra sede. Conclude, segnalando l'esigenza che su tutte le richiamate questioni, e in parti-

colar sul modo in cui il Governo intende affrontare la questione della soppressione degli ATO, il Ministro dell'ambiente venga a riferire in Commissione quali siano le prospettive e le linee di azione del proprio dicastero.

Il sottosegretario Roberto MENIA dichiara di avere presente le questioni che sono alla base delle preoccupazioni espresse dal deputato Mariani. In particolare, ritiene che il ricorso della regione Veneto davanti alla Corte Costituzionale comporta il rischio effettivo di una sovrapposizione di piani – politico, giudiziario e legislativo – che richiede grande attenzione e responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. Assicura quindi che informerà il Ministro dell'ambiente delle questioni testè sollevate.

**Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ».**

**Atto n. 220.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato*).

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo sul contenuto complessivo dello schema di decreto legislativo in esame, deplora anzitutto il fatto che a distanza di un anno dall'approvazione della legge delega, il Governo abbia emanato un provvedimento che lascia fuori dall'intervento di revisione della normativa parti importanti del Codice ambientale come quelle relative alla gestione dei rifiuti e alle risorse idriche. Pur riconoscendo, peraltro, che,

soprattutto per quanto concerne la revisione della Parte V del Codice, il contenuto delle nuove disposizioni è complessivamente positivo, segnala le principali questioni, che, a suo avviso, meriterebbero di essere approfondite dalla Commissione, al fine di migliorare il testo del provvedimento.

In tal senso, ritiene anzitutto che l'integrazione delle procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) possa essere meglio realizzata, sul piano normativo, prendendo a modello la corrispondente legislazione già emanata da alcune regioni.

Quanto, invece, alla revisione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), ritiene che sia da emendare il testo dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, laddove si prevede che non solo per la procedura di VIA, ma anche per quella di VAS la decisione sia attribuita al responsabile del procedimento e non all'organo politico.

Un terzo aspetto da approfondire, a suo avviso, è dato dalla necessità che nella stesura definitiva del provvedimento in esame, sia con riferimento alle procedure di VIA e di VAS che alle attività relative al miglioramento della qualità dell'aria, si faccia chiarezza sul ruolo che si intende affidare alle agenzie tecniche (ISPRA) e agenzie regionali per la protezione ambientale.

Sottolinea, quindi, l'importanza dell'ulteriore tema rappresentato dal fatto che, a fronte di un quadro normativo che pone a carico dei soggetti destinatari dei controlli sulle emissioni (imprese) i costi di tali attività, non sia ancora stato emanato dal Governo il previsto decreto di fissazione delle relative tariffe. Al riguardo, segnala la necessità che nel parere si sottolinei con forza tale aspetto, dal quale dipende in ultima analisi la effettiva corrispondenza fra costi e qualità e, in ultima analisi, la serietà stessa e l'efficacia delle attività di controllo e di

vigilanza in materia di inquinamento atmosferico. Segnala, infine, la necessità che sia reso obbligatoria e generalizzata la previsione di cui al nuovo articolo 271 del Codice secondo la quale, in materia di autorizzazione integrata ambientale, la verifica deve essere effettuata con riferimento al solo parametro dei flussi di massa annuali delle emissioni, con esclusione di parametri diversi e ulteriori come ad esempio, nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica, quello relativo alle quantità di ossido di azoto per chilowattora.

Evidenzia, quindi, che, ad una prima lettura, le norme relative ai certificati verdi, contenute nello schema di decreto legislativo in esame, sembrano incompatibili con il quadro normativo derivante dall'approvazione delle misure contenute nel decreto-legge n. 72 del 2010, attualmente in corso di conversione in legge.

Coglie l'occasione infine, se pur di non stretta attinenza alla materia in esame, per riferire di avere appreso che alcune aziende hanno presentato un ricorso davanti al TAR del Lazio, eccependo l'irregolarità delle procedure secretate adottate dal Ministero dell'ambiente per la realizzazione del progetto e la gestione dei dati del Sistema nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Al riguardo, pur riconoscendo che l'applicazione delle norme in materia di segreto di Stato possa farsi risalire al contenuto della disposizione di legge che ha istituito il SISTRI (articolo 1, comma 1116, della legge n. 296 del 2006), sottolinea il rischio che un'eventuale pronuncia dell'autorità giudiziaria amministrativa in senso favorevole ai ricorrenti – e che comporterebbe la temporanea sospensione del funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti – potrebbe trovare impreparato il Governo e tradursi, quindi, nella decadenza del sistema stesso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

**COMITATO DEI NOVE**

**DL 72/2010 recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di auto-transporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.**

**C. 3496-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

**AUDIZIONI INFORMALI**

**Audizione di rappresentanti della SAIPEM, società del gruppo ENI, per acquisire elementi di informazione su quanto avvenuto negli Stati Uniti e, quindi, sull'esistenza del rischio che un incidente analogo possa ripetersi anche in Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.20.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito « codice »);

considerata la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69, che delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge,

premesso che:

non appare opportuna, all'articolo 4, comma 4, lettera *c*) del codice, come introdotta all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), l'attribuzione all'AIA delle finalità proprie della VIA, stante che l'AIA è finalizzata all'eliminazione della riduzione integrata dell'inquinamento, anche attraverso le verifiche ed i rinnovi periodici dell'autorizzazione da effettuare durante tutto il corso di vita dell'attività industriale, mentre la VIA opera in fase di verifica degli effetti ambientali della realizzazione degli impianti;

la nuova definizione della VAS recata all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del codice, come modificata all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), capoverso *a*), fa riferimento, anziché alla « valutazione del piano e del programma » alla « defini-

zione del piano o del programma », in difformità con la normativa comunitaria (articolo 2 direttiva 2001/42/CE) che fa invece riferimento alla « valutazione del rapporto ambientale »;

all'articolo 15, comma 2, del codice, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, lettera *b*), l'attribuzione all'autorità procedente all'adozione del piano del potere di rivedere il piano o il programma sulla base delle risultanze del parere motivato per adeguarlo allo stesso parere finisce per riconoscere carattere vincolante alla valutazione ambientale strategica, vanificando così il bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco ai fini dell'adozione del piano medesimo, in contrasto pertanto con la normativa comunitaria (articolo 8 direttiva 2001/42/CE) a norma della quale in fase di preparazione del piano il rapporto ambientale viene solo preso in considerazione;

all'articolo 17 del codice, il comma 2 come inserito dall'articolo 2, comma 15, a norma del quale chiunque abbia presentato osservazioni durante la consultazione pubblica può impugnare il piano che non recepisce integralmente il parere VAS, non risulta previsto dalla normativa comunitaria che non prevede alcuna disposizione analoga, limitandosi a contemplare la pubblicazione di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma;

all'articolo 23, comma 4, come modificato dall'articolo 2, comma 20, lettera c), il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza impedisce di colmare la lacuna in tempi brevi sospendendo così il procedimento per un periodo minimo di 30 giorni;

all'articolo 28, comma 1-*bis*, del codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, lettera b), la previsione per cui l'autorità competente, qualora dal monitoraggio risultassero impatti negativi ulteriori e diversi ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti, può apportare modifiche al provvedimento VIA o, nei casi di maggiore gravità, ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, rischia di creare incertezza tra gli operatori anche in relazione agli investimenti effettuati;

condivisi i rilevati espressi sullo schema dalla XIII Commissione che sono allegati al presente parere,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) per garantire tempi certi nella predisposizione dei provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, all'articolo 1, comma 2, lettera b), che modifica il comma 3 dell'articolo 3 del Codice, si preveda che il Ministro dell'ambiente acquisisce il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) entro 30 giorni dalla richiesta;

2) al fine di mantenere una chiara distinzione tra le finalità dell'AIA e quelle della VIA, si sopprimano, all'articolo 2, comma 1, lettera c), che inserisce una nuova lettera c) all'articolo 4, comma 4, del Codice, le parole «le medesime finalità di cui al punto b) del presente

comma, attraverso», provvedendo contestualmente ad adeguare la definizione di «autorizzazione integrata ambientale» di cui alla lettera o-*bis*) dell'articolo 5, comma 1 del Codice, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera h);

3) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria nonché l'autonomia decisionale dell'autorità cui compete l'adozione del piano o programmi, si sopprima l'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso, lettera a), che reca una nuova definizione di Valutazione Ambientale Strategica che comprende la definizione stessa dei piani e programmi;

4) all'articolo 2, comma 2, lettera f), si aggiunga la seguente modifica: «dopo la lettera m) è introdotta la seguente lettera m-*bis*) «parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali condizioni e osservazioni che conclude la fase di valutazione di VAS espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni»;

5) all'articolo 2, comma 3, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: «c) dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente comma: 3-*ter*. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale o di sviluppo aeroportuale ovvero le relative varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli

eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento »;

6) all'articolo 2, comma 3, lettera *f*), si preveda la modifica del comma 7 dell'articolo 6 del codice, con il seguente: «7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano avere impatti significativi e negativi sull'ambiente: *a*) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; *b*) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; *c*) i progetti elencati nell'allegato IV »;

7) all'articolo 2, comma 3, lettera *h*), che integra con ulteriori commi l'articolo 6 del codice, si preveda di aggiungere, dopo il comma 15, il seguente: «16. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali è vietata l'attività di ricerca nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Analogo divieto è stabilito entro cinque miglia marine dal perimetro delle suddette aree marine protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni »; si specifichi altresì che la disposizione introdotta dal nuovo comma 16 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che dalla data di entrata in vigore dello

stesso comma 16 è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

8) all'articolo 2, comma 4, lettera *a*), che aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 7 del Codice, si introduca l'obbligo di sottoporre ad AIA statale le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA statale, come già avviene per le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA regionale che vengano sottoposte ad AIA regionale;

9) all'articolo 2, comma 4, lettera *b*), che modifica l'articolo 7, comma 5, del Codice, si mantenga in capo al Ministro la competenza in materia di VIA e VAS, al fine di evitare un declassamento delle autorizzazioni VIA da decreto concertato tra due Ministri, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dei beni culturali, ad un atto dirigenziale di portata minore, tenuto conto delle prescrizioni disposte con i decreti VIA, che hanno ricadute notevoli non solo sull'ambiente ma anche sull'attività e sull'economia imprenditoriale;

10) all'articolo 2, comma 10, si aggiunga la seguente lettera: «*c*) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: «6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati »;

11) all'articolo 2, comma 12, che modifica il comma 4 dell'articolo 14 del codice, si preveda anche una modifica al comma 3 dello stesso articolo 14 dal seguente tenore: «dopo le parole «proprie osservazioni» sono aggiunte le seguenti «in forma scritta» »;

12) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria e consentire all'autorità procedente di tener

conto delle considerazioni ambientali contenute nel parere VAS operando un giusto bilanciamento delle esigenze e degli interessi in gioco, all'articolo 2, comma 13, lettera *b*), che modifica il comma 2 dell'articolo 15 del codice, si preveda che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e sulla base delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alla revisione del piano o programma;

13) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria ed evitare l'insorgere di un contenzioso che finirebbe per bloccare l'attuazione di piani e programmi adottati dalle autorità pubbliche, si sopprime l'articolo 2, comma 15;

14) al fine di evitare uno *screening* obbligatorio per tutti gli interventi, compresi quelli di lieve entità, all'articolo 2, comma 18, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente: « al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti: « *b*) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; *c*) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo »;

15) all'articolo 2, comma 18, la lettera *c*), che modifica il comma 4 dell'articolo 20, sia sostituita dalla seguente: « *c*) 4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine

previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. Qualora entro i termini indicati nel presente comma non venga reso il previsto parere, può essere proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 »;

16) per evitare, in caso di presentazione di istanza relativa alla VIA, il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza, all'articolo 2, comma 20, che modifica l'articolo 23 del codice, le lettere *b*) e *c*) siano sostituite dalle seguenti:

« *b*) al comma 3 dopo le parole « La documentazione e' depositata » sono inserite le parole « su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, » e le parole « in un congruo numero di copie » sono soppresse;

*c*) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede allo stesso la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la

facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare»;

17) all'articolo 2, comma 22, lettera b), sia modificato il comma 3 dell'articolo 25, sostituendo le parole « Conferenza dei servizi eventualmente indetta » con le seguenti « Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta » ed è aggiunto il seguente periodo: « A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al comma 2 e di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi. »;

18) all'articolo 2, comma 24, che introduce, tra l'altro, il comma 1-bis all'articolo 28 del Codice in materia di monitoraggio, si chiarisca, allo scopo di garantire i diritti degli operatori e la certezza degli investimenti effettuati, che qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, può apportare modifiche al provvedimento medesimo ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare;

19) all'articolo 3, comma 21, sia soppressa la lettera b), che modifica l'ar-

ticolo 293 del Codice, in quanto ultronea rispetto a disposizioni già presenti nel codice e visto inoltre che la disposizione ivi prevista circa l'attribuzione alle regioni e ad altre autorità, non meglio precisate, del potere di introdurre limiti o divieti in materia di combustibili, potrebbe limitare la libera scelta del Governo in relazione al mix energetico per la strategia energetica nazionale;

20) all'articolo 3, comma 24, lettera a), che modifica l'articolo 298 del Codice, le parole « all'articolo 281, comma 4 » siano sostituite dalle parole « all'articolo 290, comma 3 »;

21) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-bis, sia sostituito il comma 1 col seguente: «1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI, delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4. »;

22) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-ter, sia sostituito il comma 4 col seguente: «4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la

Commissione di cui all'articolo 8-*bis* potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.»;

23) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-*sexies*, al comma 1, siano sostituite le parole « allegato I » con le parole « allegato B »;

24) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-*octies*, dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente comma: « Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni. »;

25) all'articolo 2, comma 31, alla lettera *b*) dopo le parole « altre normative vigenti » siano introdotte le parole « o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione. »;

26) all'articolo 3, comma 3, lettera *i*) le parole « a seguito di apposita istruttoria » siano sostituite dalle seguenti « a seguito di eventuale apposita istruttoria »;

27) all'articolo 3, comma 3, lettera *e*) si preveda che le quote dei punti di emissione devono essere individuate tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche;

28) all'articolo 3, comma 5, lettera *d*) le parole « l'autorizzazione deve stabilire » siano sostituite dalle seguenti « l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire »;

29) all'articolo 3, comma 6, lettera *c*), capoverso comma 3, siano sostituite le parole « quindici anni » con le seguenti « dieci anni » e sostituite le parole « ogni cinque anni » con le seguenti « almeno ogni dieci anni »;

30) all'articolo 3, comma 7, lettera *b*), capoverso comma 9, siano sostituite le parole « l'autorità competente può considerare » con le seguenti « l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare » e sia soppresso l'ultimo periodo del capoverso comma 9;

31) all'articolo 3, comma 5, lettera *f*), capoverso 18, sia sostituito il secondo periodo come di seguito: « In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorità competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati. »;

32) all'articolo 3, comma 5, lettera *f*), capoverso 19, siano sostituite le parole « nelle parti relative a tali prescrizioni » con le seguenti « nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione »;

33) all'articolo 3, comma 6, lettera *a*), capoverso 1, sia aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: « Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive »;

34) all'articolo 3, comma 13, lettera *c*), siano aggiunte in fine le parole: « e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010 »;

35) all'articolo 3, comma 24, sia aggiunta la seguente lettera *c*): « c) al

comma 3, le parole « con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti « con il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali »;

36) all'articolo 3, comma 27, dopo la lettera *a)* sia inserita la seguente lettera che riformula la tabella 1 della sezione 2 nell'allegato X, parte II: "*a-bis)* Nell'Allegato X, Parte II, la Tabella 1 della Sezione 2 è sostituita dalla seguente:

Tipo		Materie volatili (b)	Ceneri (b)	Zolfo (b)	Umidità (b)	Potere calorifico inferiore (c)	
		%	%	%	%	MJ/kg	
Coke metallurgico e da gas	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥ 27,63	Coke metallurgico e da gas
	2		≤ 10		≤ 8		
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1			Carbone da vapore
Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	Agglomerati di lignite
Coke da petrolio	7 (a)	≤ 12		≤ 3		≥ 29,31	Coke da petrolio
	8 (d)	≤ 14		≤ 6			
Norma per l'analisi		ISO 562	UNI 7342	UNI 7584	UNI 7340	ISO 1928	

e con le seguenti osservazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di integrare il testo vigente dell'articolo 6 del Codice, prevedendo che, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di Via, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;

*b)* per assicurare tempi certi al procedimento di VIA, all'articolo 2, comma 23, lettera *b)*, si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 26, comma 2, del Codice, senza eliminare il riferimento al termine di 330 giorni dalla data di presentazione dell'istanza quale limite temporale ultimo a disposizione dell'Amministrazione competente per l'emanazione del provvedimento di VIA, fatte salve le eventuali interruzioni e sospensioni intervenute al procedimento, ivi incluse quelle previste dal presente parere;

*c)* all'articolo 2, comma 29, che reca modifiche all'articolo 33 del codice, si

valuti l'opportunità di inserire una disposizione che modifichi il comma 1 dello stesso articolo 33 nel senso di prevedere, in sede di definizione delle tariffe, il criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento al di sopra di determinate soglie;

*d)* si valuti l'opportunità di inserire all'articolo 2 un'ulteriore comma che preveda la modifica degli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del codice, affinché sia ricondotta alla competenza statale la VIA degli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale;

*e)* all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 267, si valuti l'opportunità di coordinare la norma con l'avvenuta soppressione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 chiarendo altresì se la misura prevista per gli impianti cogenerativi non superiore al 10 per cento dell'obbligo di competenza sia da intendersi aggiuntiva a quella attualmente prevista;

*f)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina sulla VAS, opportuni indirizzi alle regioni affinché la normativa di settore si integri con le politiche di pianificazione del territorio;

*g)* quanto alle modifiche alla parte quinta del Codice, in materia di emissioni in atmosfera, si valutino attentamente le modifiche proposte alla luce della necessità di non introdurre nuovi obblighi formali e tecnici che rendono sempre più complesso e burocratico il controllo sulle imprese; si provveda al contrario a valorizzare l'esperienza della redazione delle linee guida nazionali IPPC che ha consentito di mettere a frutto il patrimonio di conoscenze tecniche delle imprese stesse a beneficio del sistema di regolamentazione;

*h)* all'articolo 3, comma 5, che modifica l'articolo 271 del Codice, si valuti attentamente l'attribuzione alle regioni del potere di introdurre, attraverso i piani di risanamento della qualità dell'aria, appositi valori di emissione e prescrizioni in aggiunta quelli definiti dagli allegati della parte quinta, in quanto esso, oltre a creare discriminazioni tra gli operatori economici potrebbe limitare l'iniziativa statale nelle proprie valutazioni ambientali degli impianti energetici;

*i)* in relazione all'articolo 3, comma 7, lettera *b)*, che modifica l'articolo 273 del Codice, si consideri che il ciclo industriale ed economico degli investimenti rende inopportuno applicare i limiti dell'impianto più recente anche agli altri impianti per i quali siano previste differenti tempistiche di investimento e adeguamento tecnologico e ambientale; si ritiene altresì opportuno evitare di imporre il convogliamento per i vecchi impianti;

*l)* valuti il Governo l'opportunità di verificare che, in sede di prima applicazione, l'introduzione della definizione di stabilimento all'articolo 268 del Codice non renda più complessa la richiesta di autorizzazione per i nuovi stabilimenti ovvero non comporti un appesantimento delle procedure anche in caso di modifica degli impianti o delle attività di quelli già esistenti;

*m)* con riferimento agli articoli 268 (articolo 3, comma 2 dello schema), 269 (articolo 3, comma 3 dello schema), 283, (articolo 3, comma 15 dello schema) del Codice, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del necessario aggiornamento normativo, valuti il governo di adeguare la normativa con particolare riferimento alle definizioni di generatore di calore, impianto termico civile, potenza termica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, responsabilità degli installatori e manutentori, anche tenendo conto delle elaborazioni già svolte in

ambito ministeriale con il supporto di organismi UNI;

*n)* con riferimento agli articoli 284 e 286 del Codice (articolo 3, comma 17 dello schema), valuti il Governo di semplificare le procedure di dichiarazione e di documentazione, anche con riferimento al libretto di centrale;

*o)* con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 287 comma 1 del Codice, (articolo 3, comma 18 lettera *a)* dello schema), valuti il Governo di prevedere una disciplina transitoria al fine di evitare vuoti normativi in caso di inottemperanza o ritardi da parte delle regioni nell'attuazione della norma;

*p)* con riferimento all'articolo 290 del Codice (articolo 3, comma 20 dello schema), anche al fine evitare una possibile procedura di infrazione UE a seguito dell'accoglimento di ricorsi giurisdizionali in materia, valuti il Governo di sopprimere il comma 2;

*q)* valuti il Governo l'opportunità di adeguare la normativa dell'allegato IX (Impianti termici civili) del Codice all'aggiornamento della tecnica ed ad altra legislazione relativa agli impianti termici, modificando in particolare la parte II relativa ai requisiti tecnici e costruttivi.